

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5314 del 18/11/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. ADRIATICA SERVICE SRL con sede legale in Comune di Cesena, P.le Ezio Vanoni n. 100. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di conservazione e distribuzione prodotti alimentari a temperatura controllata sito nel Comune di Forlì, Via Calderoni Don Sebastiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5485 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. ADRIATICA SERVICE SRL con sede legale in Comune di Cesena, P.le Ezio Vanoni n. 100. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di conservazione e distribuzione prodotti alimentari a temperatura controllata sito nel Comune di Forlì, Via Calderoni Don Sebastiano

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 12/07/2019, acquisita al Prot. Com.le 64567 e da Arpae al PG/2019/113896 del 18/07/2019, da **ADRIATICA SERVICE SRL** nella persona di Angelo Pedemonte, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Cesena, P.le Ezio Vanoni n. 100, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di conservazione e distribuzione prodotti alimentari a temperatura controllata sito nel Comune di Forlì, Via Calderoni Don Sebastiano, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 71155 del 08/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/125273 formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 27/08/2019 ed in data 29/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae ai PG/2019/132140 e 134288;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 94222 del 23/10/2019 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2019/163705;
- Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 95261 del 25/10/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/165298, a firma della responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli Atti comunali sopracitati, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ADRIATICA SERVICE SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore **ADRIATICA SERVICE SRL** (C.F./P.IVA 03237940402) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, P.le Ezio Vanoni n. 100, **per l'insediamento ove si svolge attività di conservazione e distribuzione prodotti alimentari a temperatura controllata sito nel Comune di Forlì, Via Calderoni Don Sebastiano.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 64857 del 18.07.2019 presentata dal Sig. Pedemonte Angelo, in qualità di Legale Rappresentante della ditta ADRIATICA SERVICE SRL, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ove si svolge attività di conservazione e distribuzione prodotti alimentari a temperatura controllata sito nel Comune di Forlì, Via Calderoni Don Sebastiano (foglio 49 particelle 465 – 467) ed individuati negli atti presentati;
- Viste le integrazioni acquisite al Prot. Com.le 72435 del 14.08.2019;
- Visto il parere HERA acquisito al Prot. Com.le 84785 del 27.09.2019;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale Rappresentante pro tempore della Ditta ADRIATICA SERVICE SRL
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Don Sebastiano Calderoni
- Destinazione dell'insediamento:	Autolavaggio
- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
- Potenzialità dell'insediamento	360 mc/anno
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera "tipo A"

- Sistemi di trattamento prima dello scarico	dissabbiatore/disoleatore/impianto a bio ossidazione
--	--

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi così distinti:

- **S1 lavaggio automezzi aziendali, condense gruppi frigo;**

- **S2 condense gruppi frigo.**

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

4. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto ammoniacale, Fosforo totale, Tensioattivi totali.

5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.

6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

elettrovalvola by-pass (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio automezzi);

dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue lavaggio automezzi);

pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9. HERA ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e gli eventuali reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a HERA, Arpae, Comune di Forlì, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

17. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

18. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

19. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – parte Quarta Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

20. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

21. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

22. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

23. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

24. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;

26. Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di AUA con cui la ditta dichiara che per quanto riguarda l'acustica è stata presentata Documentazione di Impatto Acustico al SUAP del Comune di Forlì Prot. Com.le 109162/2018 (F. 2018/8.3/41) e che l'intervento è stato autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico n. 792 del 20/03/2019 nell'ambito del procedimento unico del permesso di costruire;

Viste le prescrizioni di cui al parere acustico Prot. Com.le 22830/19 espresso nell'ambito del procedimento unico per il permesso di costruire e recepito nell'allegato B della Determinazione del Dirigente del Servizio Sviluppo Economico n. 792 del 20/03/2019;

- Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI:

1. dovranno essere rispettate le indicazioni del DPCM 05/12/1997 relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici per i locali ad uso uffici;
2. dovranno essere rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;
3. dovrà essere comunicata la data di inizio dell'attività di lavaggio autocarri ed entro 60 giorni a verifica di quanto dichiarato dal TCA dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori ; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, dovrà essere inoltrato all'Autorità competente tramite una relazione a firma di tecnico competente in acustica, unitamente alla descrizione delle opere di contenimento acustico da adottare, qualora necessarie.

AVVERTENZE:

- Qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- Il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.